

## PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

UNIONE DEI CASALI DAUNI

**Statuto dell'Unione.****UNIONE DEI CASALI DAUNI****STATUTO****TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI****Articolo 1****Istituzione dell'UNIONE**

1. I Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia costituiscono tra loro, ai sensi dell'art. 32 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l' "Unione dei Casali Dauni", d'ora in poi Unione, quale nuovo ente locale allo scopo di esercitare in forma associata le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente conferite per legge ovvero per volontà dei Comuni aderenti.

2. L'Unione è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del citato Decreto.

3. Il presente Statuto individua la sede dell'Unione, la durata, le funzioni e le corrispondenti risorse, le competenze degli organi e le modalità per la loro costituzione e funzionamento, le procedure per lo scioglimento e per il recesso da parte dei Comuni aderenti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra Unione ed il Comune uscente.

4. Il presente Statuto è modificabile ed integrabile con le medesime procedure di cui al precedente comma 2.

5. I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra Unione.

6. L'Unione costituita con il presente Statuto è "Unione di Comuni Montani", in quanto i Comuni aderenti all'Unione appartenevano alla soppressa Comunità Montana "Monti Dauni Settentrionali".

7. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte di tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, dell'atto costitutivo.

8. L'Unione riconosce e tutela la minoranza linguistica esistente nel proprio territorio.

**Articolo 2****Finalità dell'Unione**

1. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo.

2. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia e della Regione, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione.

4. L'Unione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000, costituisce, di norma, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali in forma associata conferite con leggi dello Stato o della Regione.

### Articolo 3

#### Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione è esercitata nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 Cost. e dei principi di sussidiarietà e differenziazione.
2. L'azione amministrativa tende a garantire alle Comunità che risiedono sul suo territorio un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi, il costante miglioramento dei servizi offerti e l'ampliamento della loro fruibilità, la rapidità e semplificazione degli interventi di propria competenza ed il contenimento dei costi.
3. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza **e promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.**
4. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.
5. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'Unione agisce, per quanto non espressamente previsto e formato, applicando i principi dell'ordinamento dei Comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
6. L'Unione può stipulare con altre Unioni accordi ovvero convenzioni ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000 per lo svolgimento associato della propria attività, ivi compresa le richieste di finanziamento a valere su fondi dell'Unione europea o di altri organismi, sia pubblici che privati.
7. L'Unione impronta la propria azione amministrativa al principio di pubblicità e trasparenza. Tutti gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione e sui siti dei Comuni aderenti.

### Articolo 4

#### Ambito territoriale, sede e stemma

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale presso il Comune di Casalnuovo Monterotaro. La stessa può essere individuata in altro Comune, previa delibera da parte del Consiglio dell'Unione approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Con la stessa procedura è possibile individuare sedi distaccate presso gli altri Comuni costituenti l'Unione.
3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio della stessa.
5. L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del Consiglio, di un proprio simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.
6. L'Unione ha un proprio sito ed un proprio Albo Pretorio on-line, per le pubblicazioni obbligatorie per legge, per statuto, per regolamento e per la necessaria pubblicità e trasparenza della propria attività.

### Articolo 5

#### Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita con durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art. 6, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento

dell'Unione deliberato nel primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

## **Articolo 6**

### **Recesso**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. Tale deliberazione deve pervenire all'Unione, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di esecutività. La data di acquisizione al protocollo dell'Unione della delibera di recesso è quella utile per le determinazioni degli effetti di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno aderito all'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:

a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato D. L.vo n. 267/2000;

b) al/i singolo/i Comune/i receduto/i, in base a quanto previsto nel disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 5.

4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo, ovvero, in caso di discordanza nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Nel caso di più Comuni che recedono dall'Unione, i Sindaci di tali Comuni provvedono a designare il componente della commissione di cui al presente comma.

## **Articolo 7**

### **Adesione di ulteriori Comuni**

1. All'Unione, come costituita ai sensi del presente Statuto, possono aderire altri Comuni, di norma contermini con il territorio della stessa, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto e previa deliberazione favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. L'adesione deve comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno per l'espletamento dei servizi e funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 8**

### **Funzioni dell'Unione**

1. L'Unione è istituita per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile di controllo;
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ove non affidati ad altro organismo sovracomunale, anche mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000 e riscossione dei relativi tributi;

- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed organizzazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4 comma della Costituzione, ove non affidato ad altro organismo sovracomunale, anche mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n.267/2000;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita ad altri Enti, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, ove permesso dalla normativa di settore;
- Formazione e aggiornamento del personale;
- Funzione di Centrale di committenza per gli appalti di servizi, lavori e forniture per conto dell'Unione e per conto dei singoli Comuni aderenti;
- Servizi di promozione turistica;
- Gestione iniziative culturali;
- Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari;
- Gestione contenzioso del lavoro;
- Ufficio procedimenti disciplinari;
- Provveditorato e acquisti;
- Inventario beni patrimoniali;
- Accertamento e riscossione tributi;
- Contenzioso tributario;
- Ufficio Pubbliche Relazioni;
- Sviluppo e gestione sistemi informatici;
- Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive;
- Servizio affissioni e pubblicità;
- Servizi necroscopici e cimiteriali;
- Servizio lampade votive cimiteriali;
- Servizi di prevenzione e lotta al randagismo, ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari o rifugi;
- Servizio manutenzione Pubblica illuminazione;
- Servizi manutentivi demanio e patrimonio;
- Gestione impianti sportivi;
- Biblioteche comunali;
- Centro Informagiovani;
- Gestione mense scolastiche;
- Servizi trasporti scolastici;
- Sicurezza sul lavoro.

2. I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.

3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

5. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, è scaglionato nel tempo. A tal fine, il Consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la Giunta, per le modalità ed i termini dei trasferimenti.

## **Articolo 9**

### **Modalità di trasferimento delle competenze**

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- la durata;
- le modalità di recesso.

2. Per ognuno dei servizi indicati al precedente articolo 8 e per ogni altro servizio e funzione attribuita dai Comuni all'Unione, è adottato, da parte della Giunta dell'Unione, apposito disciplinare di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo Comune.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

## **TITOLO II GLI ORGANI**

### **CAPO I ORGANI DELL'UNIONE**

#### **Articolo 10**

##### **Organi politici e di governo**

1. Sono organi politici e di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta dell'Unione.
2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione durano in carica 5 anni. Il Presidente dell'Unione dura in carica 1 anno.

#### **Articolo 11**

##### **Presidente del Consiglio dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

#### **Articolo 12**

##### **Organi gestionali**

1. Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione, in conformità alla normativa di settore ed alla contrattazione collettiva di comparto.

## **CAPO II IL CONSIGLIO**

#### **Articolo 13**

##### **Composizione ed organizzazione interna**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente, eletti al proprio interno dai singoli Consigli comunali, di cui 2 (due) espressi dalla maggioranza e 1 (uno) espresso dalle minoranze. I Sindaci dei Comuni aderenti sono componenti di diritto del Consiglio dell'Unione.
2. Per l'elezione dei Consiglieri di cui al precedente comma 1 si provvede mediante due distinte votazioni, a cui partecipano, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, come individuati

dagli ordinamenti dei singoli Comuni aderenti. Alla votazione partecipa anche il Sindaco. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

3. Sono eletti Consiglieri dell'Unione coloro che raggiungono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più giovane di età.

**4. I singoli Consigli dei Comuni associati devono eleggere i rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni della data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.**

**5. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di consiglieri del Comune, i primi due consiglieri comunali di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente dell'assemblea dell'Unione il consigliere più giovane di età.**

6. Qualora nel corso del mandato il Consigliere dell'Unione venga a mancare per una qualsiasi causa (dimissioni; perdita requisiti eleggibilità; ecc.), il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa surroga. Alla votazione partecipano solo i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco ovvero di minoranza in base all'appartenenza del Consigliere venuto meno.

7. Nel caso in cui il Consigliere dell'Unione eletto nelle file dalla maggioranza passi nella minoranza o viceversa, decade automaticamente dalla nomina. La elezione del nuovo rappresentante avverrà con le modalità di cui al precedente comma 4. La deliberazione consiliare di elezione è trasmessa tempestivamente all'Unione. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile successiva alla decadenza ed all'elezione del nuovo rappresentante, prende atto della delibera.

8. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è regolato come segue:

a) Sedute consiliari: Le sedute consiliari si distinguono in ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione e di seconda convocazione.

Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, la verifica degli equilibri di bilancio, l'assestamento di bilancio, il rendiconto della gestione e le linee programmatiche di mandato. Sono straordinarie tutte le altre. Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza.

Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 componenti. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, equilibri di bilancio, variazioni al bilancio e rendiconto della gestione è richiesta sempre la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

b) Consegna dell'avviso di convocazione - Modalità e termini: Tutti i componenti del Consiglio dell'Unione sono tenuti ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la carica rivestita, ivi compresa la convocazione degli organi dell'Unione. Nelle more di attuazione di quanto sopra, l'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri, indicato in uno dei Comuni dell'Unione:

- 1) per le convocazioni ordinarie: cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- 2) per le convocazioni straordinarie: tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;

3) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi: almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

Per le sedute ordinarie e straordinarie il giorno di recapito dell'avviso non viene computato.

c) Pubblicazione dell'avviso di convocazione: L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria dell'Unione, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

1) ai singoli comuni aderenti per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;

2) all'organo di revisione dei conti;

3) ai responsabili dei servizi;

4) agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nei Comuni dell'Unione, se disposto dal Presidente. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente può disporre l'affissione di appositi manifesti.

9. Il Consiglio si riunisce a rotazione, seduta per seduta, in ciascuno dei Comuni, secondo l'ordine di successione dei Presidenti.

#### **Articolo 14**

##### **Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:

a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;

b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;

c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;

d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;

e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;

f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) decadono con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono annualmente al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### **Articolo 15**

##### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Statuto.

#### **Articolo 16**

##### **Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Oltre alle cause di decadenza di cui al precedente art. 13, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. In tale ultima ipotesi la decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo

dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Consigliere Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 10 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

5. La elezione del nuovo rappresentante avverrà con le modalità di cui al precedente art. 13, comma 4. La relativa deliberazione consiliare è trasmessa tempestivamente all'Unione.

### **Articolo 17**

#### **Prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione, da considerarsi ordinaria, è convocata dal Sindaco più giovane di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci.

2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:

a) prende atto della nomina del Presidente dell'Unione e lo stesso assume immediatamente anche le funzioni di Presidente dell'Unione;

b) prende atto della nomina della Giunta dell'Unione;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

### **Articolo 18**

#### **Presidenza del Consiglio**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando lo Statuto ed il regolamento consiliare; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge dello Statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

### **CAPO III**

#### **IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

### **Articolo 19**

#### **Il Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione è un Sindaco dei Comuni costituenti l'Unione. Egli assume immediatamente le funzioni e dura in carica un anno.

2. Il Presidente dell'Unione è il rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e dei Consiglieri dell'Unione.

3. Nella seduta successiva alla sua nomina, il Presidente presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, concordata con la Giunta.

4.Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

5.I sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione che avrà la durata di un anno.

6.Per il primo anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente dell'Unione è il Sindaco del Comune con popolazione minore.

7.Successivamente i Sindaci si alternano a rotazione annuale nella carica secondo l'ordine crescente della popolazione alla data di costituzione dell'Unione e, per i Comuni eventualmente aderenti dopo la costituzione, secondo l'ordine di adesione.

8.In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Articolo 20**

##### **Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione in qualità di Assessori.

#### **Articolo 21**

##### **Il Vicepresidente**

1.Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2.Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **Articolo 22**

##### **La Giunta**

1.La Giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo dell'Unione.

2.Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3.La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Presidente ovvero del Segretario e dei responsabili della gestione.

#### **Articolo 23**

##### **Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente**

1.Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2.Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalle cariche di Presidente dell'Unione, e da componente del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.

3.Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività ed è coordinata dal Vice Presidente.

#### **CAPO IV**

##### **NORMATIVA APPLICABILE**

#### **Articolo 24**

##### **Norma di rinvio**

1.Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

2. Per le eventuali indennità di funzioni ovvero il riconoscimento di gettone di presenza per i componenti degli organi dell'Unione, si rinvia alla normativa vigente in materia nel tempo.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Articolo 25**

##### **Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei Comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
4. Il regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti affidati agli uffici ed ai servizi dei Comuni, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

#### **Articolo 26**

##### **Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, in conformità alla normativa di settore ed alla contrattazione collettiva.
3. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

#### **Articolo 27**

##### **Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
4. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
5. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
6. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il Presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei Comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.

## **Articolo 28**

### **Principi della partecipazione**

- 1.L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

## **Articolo 29**

### **Segretario dell'Unione**

- 1.L'Unione ha un Segretario Generale ed è scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione. Può essere scelto, altresì, tra i Responsabili di Settore degli stessi Comuni, purché in possesso del titolo di studio della laurea.
- 2.Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione.
- 3.In via di prima attivazione dell'Unione, le funzioni di Segretario sono svolte da un Segretario comunale individuato di concerto dai Sindaci dell'Unione.

## **Articolo 30**

### **Principi in materia di servizi pubblici locali**

- 1.L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
- 2.L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

## **TITOLO IV**

### **FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI**

#### **CAPO I**

#### **FINANZE e CONTABILITA'**

## **Articolo 31**

### **Finanze dell'Unione**

- 1.L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2.L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
- 3.Il Presidente dell'Unione cura la presentazione di richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
- 4.Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

## **Articolo 32**

### **Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro la scadenza fissata dalla legge per i Comuni, con i quali si coordinasse necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
- 2.**Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto delle norme previste dal T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.**

**Articolo 33****Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1.L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

**Articolo 34****Revisione economica e finanziaria**

1.Il Consiglio dell'Unione elegge l'Organo di revisione dei conti che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti.

2.L'Organo dura in carica tre anni.

3.Le modalità di elezione sono quelle stabilite dalla legge per la nomina dei revisori dei conti dei comuni.

**Articolo 35****Affidamento del servizio di Tesoreria**

1.Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario all'uopo abilitato.

**CAPO II****CONTROLLI****Articolo 36****Controlli**

1.Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalla legge.

**Articolo 37****Controlli interni**

1.L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale e a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2.Il controllo di cui al presente articolo può essere espletato anche in forma associativa mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000.

**TITOLO V****NORME TRANSITORIE E FINALI****Articolo 38****Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono essere adottati entro sei mesi dall'esecutività del presente Statuto, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

**Articolo 39****Norma finanziaria**

1.In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni, con versamento paritario, costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, pari ad Euro 1.000,00.

**Articolo 40****Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

**Articolo 41****Proposte di modifica dello Statuto**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
2. Si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che le modifiche statutarie, approvate con il procedimento di cui al primo comma del presente articolo 41, sono affisse all'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche stesse all'albo pretorio del Comune aderente che avrà provveduto per ultimo all'affissione.

**Articolo 42****Norma finale**

1. Entro 10 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i loro tre componenti per il Consiglio dell'Unione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
3. Il presente Statuto è pubblicato sul B.U.R.P., all'Albo pretorio dell'Unione ed all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
4. Nel sito istituzionale di ogni Comune aderente all'Unione si dovrà prevedere apposita sezione per la pubblicazione degli atti ed attività dell'Unione.

*Letto, confermato, sottoscritto*

Per. Agr. Pasquale De Vita, Sindaco pro-tempore del Comune di Casalnuovo Monterotaro  
Ing. Noè Andreano, Sindaco pro-tempore del Comune di Casavecchio di Puglia,  
Avv. Guerino De Luca, Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo della Daunia